



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 382/17/CONS

**APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE
TRA GLI OPERATORI DELLA REMUNERAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
DAL SOGGETTO INDIPENDENTE DESIGNATO DALLA DELIBERA
N. 147/09/CSP PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CUI ALLA DELIBERA
N. 244/08/CSP RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET DA
POSTAZIONE FISSA AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA
N. 131/06/CSP" PER IL TRIENNIO 2017-2020**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 ottobre 2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", di seguito Codice e, in particolare, l'art. 72 concernente la "qualità del servizio", oltre agli artt. 70, 83 e 98 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (di seguito denominato *Regolamento UE*);

VISTE le Linee guida del Berc, del 30 agosto 2016, relative all'implementazione del Regolamento (UE) n. 2015/2120 sulla neutralità della rete da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito *Orientamenti*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come da ultimo modificata dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante “*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 244/08/CSP, del 12 novembre 2008, recante “*Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 656/14/CONS;

VISTA la delibera n. 147/09/CSP, del 9 luglio 2009, recante “*Designazione del soggetto indipendente di cui all’art. 9 della delibera n. 244/08/CSP*”, che ha designato la Fondazione Ugo Bordoni (di seguito FUB) quale soggetto indipendente, di cui all’art. 1, lett. k), della delibera n. 244/08/CSP;

VISTA la delibera n. 188/09/CSP, del 13 ottobre 2009, recante “*Criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l’attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP recante “Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 62/11/CONS*”;

VISTA la delibera n. 416/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante “*Approvazione del preventivo e dei criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l’attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP recante “Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP” per il triennio 2014-2017*”;

VISTE le delibere nn. 71/10/CSP, 85/11/CONS, 274/12/CONS, 601/13/CONS, 371/14/CONS e 415/15/CONS di approvazione dei preventivi e dei consuntivi dei costi per i diversi anni di attività, ai sensi dell’art. 2, comma 5, delibera n.188/09/CSP;

VISTE le delibere nn. 167/1/CONS e 185/17/CONS di approvazione dei consuntivi dei costi del primo e secondo anno di attività del triennio 2014-2017, ai sensi dell’art. 2, comma 5, delibera n. 416/15/CONS;

CONSIDERATO che il periodo di riferimento della delibera n. 416/15/CONS terminerà in data 30 settembre 2017;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il progetto “Misura Internet” riveste una fondamentale rilevanza nell’ambito delle attività di tutela degli utenti dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, sia per quanto riguarda la trasparenza in sede precontrattuale con la pubblicazione dei risultati delle campagne semestrali di misurazione delle sonde regionali, sia per le tutele poste in essere in sede di esecuzione del contratto, grazie alla certificazione della qualità della connessione dell’utente finale attraverso il software Ne.Me.Sys.;

CONSIDERATO che, dall’avvio del progetto “Misura Internet”, si sono registrati sul sito oltre 302.000 utenti e che sono stati rilasciati quasi 70.000 certificati, di cui circa l’80% ha registrato una violazione di uno dei parametri misurati rispetto alle promesse contrattuali;

CONSIDERATO che il progetto “Misura Internet” è ampiamente apprezzato in ambito internazionale, dove è considerato un esempio di buona pratica di sistema di misurazione della qualità dell’accesso ad Internet da rete fissa;

CONSIDERATO che il software Ne.Me.Sys. è citato esplicitamente nel documento “Strategia italiana per la banda ultralarga” approvato il 3 marzo 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle attività di monitoraggio, dove si prevede quanto segue: *“L’AGCOM e gli utenti cooperano per monitorare l’efficacia dell’intervento sia dal punto di vista infrastrutturale, verificando l’effettiva velocità di connessione nelle aree interessate dal progetto, sia dal punto di vista della penetrazione della banda ultralarga, avvalendosi del sistema di misura della qualità del servizio Ne.Me.Sys. dell’Autorità stessa.”*;

CONSIDERATO che il Regolamento UE ed i relativi Orientamenti del Berc pongono particolare attenzione sui sistemi di monitoraggio della qualità del servizio di connessione ad Internet da rete fissa;

RITENUTO che la prosecuzione del progetto “Misura Internet” debba avvenire senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che il preventivo del triennio 2017-2020 è stato valutato positivamente dal comitato di supervisione ed indirizzo “*Steering Committee*” riunitosi in data 11 aprile 2017, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della delibera n. 416/15/CONS;

VISTO il verbale, ed i relativi allegati, dell’audizione, tenutasi in data 21 giugno 2017, alla quale sono stati convocati gli operatori coinvolti nel progetto, nel corso della quale la FUB ha presentato il preventivo dei costi annui delle attività svolte nell’ambito del progetto “Misura Internet” per il periodo 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020 e la Direzione tutela dei consumatori ha prospettato di riconfermare le attuali modalità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ripartizione dei costi globali del progetto “Misura Internet”, approvate con delibera n. 416/15/CONS;

CONSIDERATA la posizione espressa dagli operatori partecipanti all’audizione del 21 giugno 2017 di sostanziale adesione al prosieguo delle attività progettuali secondo i costi preventivati dalla FUB e con il mantenimento delle attuali modalità di ripartizione;

CONSIDERATO che, in data 3 luglio 2017, è stata trasmessa, agli operatori che, pur invitati, non hanno presenziato all’audizione del 21 giugno 2017, comunicazione ufficiale dove si rendeva noto il preventivo del triennio ottobre 2017 – settembre 2020 e i relativi criteri di ripartizione, allegando alla stessa il verbale della citata audizione;

RITENUTO opportuno non modificare le quote di contribuzione degli operatori appartenenti alle diverse fasce relativamente ai costi sostenuti nell’ambito del progetto Misura Internet;

RITENUTO che l’importo totale del preventivo presentato dalla FUB dei costi annui per il triennio 2017-2020 anno di attività del progetto “Misura Internet” prevede una riduzione dei costi rispetto a quello del precedente triennio ed appare congruo rispetto alle attività in argomento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione del preventivo e criteri di ripartizione dei costi)

1. È approvato il preventivo, di cui all’allegato 1, predisposto dal soggetto indipendente di cui alle delibere n. 244/08/CSP e 147/09/CSP, relativo ai costi annui delle attività svolte nell’ambito del progetto “Misura Internet” per il triennio 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020.
2. Per la ripartizione tra gli operatori del finanziamento dei costi di cui al comma 1 si applicano i criteri definiti nell’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2

(Modalità di rendicontazione)

1. Il primo anno di esercizio decorre dal 1° ottobre 2017.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto indipendente presenta alla Direzione Tutela dei Consumatori, dal secondo anno in poi, il consuntivo annuale, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. La verifica della quota annua, da distribuire tra i singoli operatori e il corrispondente eventuale conguaglio, a meno di scostamenti significativi già dai consuntivi dei primi anni, è effettuato sul saldo della fattura relativa alla quota annua per il terzo anno.
4. Le fatture sono emesse dal soggetto indipendente al singolo operatore, secondo la ripartizione corrispondente all'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1, e sono pagate dagli operatori tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data della fattura.
5. Dopo la comunicazione alla predetta Direzione degli importi dovuti per ogni operatore sul totale della quota annua, il soggetto indipendente fatturerà ai singoli operatori un acconto pari al 40%. Al termine del primo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 60% della loro quota parte annuale, al ricevimento della fattura da parte del soggetto indipendente.
6. Al momento dell'approvazione, da parte dell'Autorità, dei consuntivi del primo e secondo anno, sarà verificata la necessità o meno di una diversa ripartizione tra gli operatori della quota per l'anno successivo. Su tale base, il soggetto indipendente trasmetterà ai singoli operatori la fattura d'acconto che, a partire dal secondo anno in poi, sarà pari al 20% dell'importo totale dovuto da ciascuno. Al termine del relativo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 80% della loro quota parte annuale.
7. Al termine del terzo anno di esercizio (30 settembre 2020), il soggetto indipendente sottoporrà all'approvazione dell'Autorità il consuntivo del terzo anno ed emetterà le fatture a saldo del restante dovuto, salvo conguagli. A tale data l'Autorità si riserva di rivedere la presente delibera.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI), in qualità di organismo designato alla supervisione e al controllo delle attività di responsabilità del soggetto indipendente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) supervisiona i rapporti tra i tavoli tecnici condotti e coordinati da FUB;
- b) relaziona all'Autorità rispetto alle attività sub a) nell'ambito delle riunioni del comitato di supervisione ed indirizzo di cui al successivo comma 3);
- c) invia di seguito alla Direzione Tutela dei Consumatori, entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal secondo anno di attività, una relazione complessiva inerente alle attività di supervisione, controllo e certificazione svolte nell'anno precedente con riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione delle procedure di certificazione dei sistemi di misura.

Eventuali attività tecniche possono essere affidate a ISCTI secondo intese con FUB.

2. La FUB, in qualità di soggetto indipendente designato ai sensi dell'art.1 comma 1 della delibera n. 147/09/CSP, verifica errati o omessi pagamenti delle quote di cui alle attività del soggetto indipendente in base all'elenco delle società obbligate al finanziamento, tenuto ed aggiornato annualmente dall'Autorità.
3. Oltre ai tavoli tecnici relativi alla definizione delle attività di misurazione, coordinati dalla FUB, a cui la Direzione presenzia, è previsto uno "Steering Committee", con il ruolo di comitato di supervisione ed indirizzo, coordinato dalla Direzione, a cui partecipano FUB e ISCTI, che relazionano, in tale sede, sulle attività dei tavoli tecnici, allo scopo di consentire all'Autorità di vagliare le proposte e valutare i risultati dei tavoli tecnici.
4. L'Autorità eserciterà il controllo della pianificazione delle attività del soggetto indipendente, verificando lo stato di avanzamento progressivo delle attività con quanto programmato ed il conseguimento nei tempi stabiliti dei vari obiettivi intermedi e finali.

Articolo 4

(Obblighi e sanzioni)

1. Gli operatori di cui alla delibera n. 131/06/CSP comunicano il numero di linee di accesso ad internet da postazione fissa attivate al 31 dicembre di ogni anno alla Direzione e al soggetto indipendente, distinguendo tra connessione xDSL, fibra ottica e wireless (sia su banda licenziata che su banda non licenziata), entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del comma precedente il numero di linee di accesso comprende tutte le singole connessioni fisiche attivate dall'operatore, a prescindere dalla tipologia di rapporto (consumer / business) e dal fatto che talune di esse possano essere state attivate nell'ambito di uno stesso contratto di utenza, ovvero nel caso di offerte business comprende il numero di linee equivalenti previste nel contratto.
3. In caso di mancato rispetto da parte degli operatori delle scadenze dei versamenti dovuti, la FUB, previo sollecito di pagamento entro un termine massimo di 30 giorni, segnalerà il fatto in maniera circostanziata alla Direzione che provvederà a intimare la trasmissione entro 15 giorni della prova del pagamento delle somme dovute. In difetto verrà avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del Codice delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni elettroniche. Analogamente si procede in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1.

La presente delibera, unitamente all'allegato n. 2, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 ottobre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi